

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 454/2024

DEL MODELLO 2/A/SG

Oggi 12 GIU. 2024

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

*Antonio Festa*

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N

19/2024

Sent. N. 35/2024

Cron. N.                     

Rep. N. 46/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

*Prima Sezione Civile*

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| -dott. Gaetano Guglielmo   | Presidente rel. |
| -dott.ssa Maria Iandiorio  | Giudice         |
| -dott. Pasquale Russolillo | Giudice         |

Nel procedimento portante il n. **40/2024 P.U.** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società TEILE srl (p.iva 01967190768) con sede ad Avellino in via Iannacchini n. 18

sul ricorso proposto da

GULINO Michele ( C.F.: GLN MHL 67A08 G273X ) , rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Surdi

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in atti, il creditore in epigrafe indicato ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società TEILE srl (P.iva 01967190768) , con sede ad

*cu*

Avellino in via Iannacchini n. 18. esponendo di essere creditore nei confronti della stessa della somma di € 82.614,57, in virtù della sentenza del Tribunale di Padova n. 1754/2022 del 13.10.2022, nonché deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati nei quindici giorni anteriori alla data dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCI alla debitrice che non si è costituita nel presente procedimento.

All'udienza del 4-6-2024, presente il procuratore della parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale., il G.D. si è riservato di riferire al Collegio.

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI , essendo ubicata da oltre un anno la sede legale dell'impresa individuale del debitore nell'ambito di questo circondario.

Emerge poi la legittimazione attiva della parte ricorrente, come evidenziato dalle risultanze dei titoli inevasi posti a base della domanda, e riferibili alla debitrice.

Essendo il credito del ricorrente ben superiore alla soglia di euro trentamila, non occorre procedere alla verifica di altre poste debitorie ai fini dell'esame del presupposto di cui all'art. 49 ultimo comma CCI.

La debitrice è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, avendo svolto attività commerciale.

Quanto al presupposto soggettivo di cui all'art. 121 C.C.I., è da rilevare che la norma sopra citata sancisce una presunzione di assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale per tutti gli imprenditori che esercitano attività commerciale, ove essi non dimostrino il mancato superamento di tutte le soglie dimensionali previste dall'art. 2 co. 1 lett. d) C.C.I.

Compete, quindi, al debitore che intenda sottrarsi alla procedura in questione, fornire la prova positiva, anche per presunzioni, del "possesso congiunto" dei seguenti requisiti:

- avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, nel medesimo termine, ricavi per ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila;

- avere debiti - anche non scaduti - di ammontare non superiore a euro cinquecentomila.

Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi; per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.

Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non si è costituita in giudizio, e non ha dedotto e documentato, come era in suo onere, la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto, ed in caso l'esposizione debitoria risultante dall'istruttoria espletata è ben superiore al limite sopra indicato, tenuto conto dell'importo dei crediti iscritti a ruolo di cui si dirà in seguito.

Vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice, non più in grado di soddisfare in modo regolare le obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività commerciale, secondo la definizione dell'art 2 del CCI.

Al riguardo va considerato che il mancato adempimento delle obbligazioni di rilevante ammontare nei confronti della parte ricorrente, non è in alcun modo giustificabile, posto che alcuna contestazione è stata mossa avverso la pretesa creditoria azionata nel presente procedimento, peraltro fondata su titolo giudiziale, non più contestabile in questa sede.

Il protrarsi dell'inadempimento, per obbligazioni non contestate e di rilevante ammontare, è già di per sé indice della grave crisi di liquidità dell'impresa, che evidentemente non dispone di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare alle relative scadenze i propri debiti.

Inoltre un ulteriore elemento significativo ai fini della valutazione del presupposto oggettivo in esame, è rappresentato dal fatto che le obbligazioni sono relative a un rapporto contrattuale risalente nel tempo, e non onorate nemmeno in parte, nonostante la notifica del titolo giudiziale e la proposizione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, a dimostrazione della carenza di liquidità che, atteso il protrarsi dell'inadempimento, non può essere considerata transitoria

Va soggiunto che emergono altri elementi, quali:

- il comportamento della debitrice che non si è costituita nel presente procedimento per contrastare la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- la mancanza di concrete iniziative per la definizione dell'esposizione debitoria;
- la mancanza di beni utilmente aggredibili dai creditori;
- il mancato adempimento dell'obbligo di deposito dei bilanci al registro delle imprese, posto che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2019;
- l'irreperibilità della società presso la sede legale dichiarata al registro delle imprese;
- la mancanza di un valido indirizzo pec;
- l'ingente ammontare dei crediti iscritti a ruolo, pari a € 9.621.041,34, risultanti dalla certificazione dell'agente della riscossione in atti che costituiscono ulteriori indici rivelatori di tale condizione oggettiva.

Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza del debitore, che impone l'apertura della procedura invocata a garanzia della par condicio creditorum.

Ai sensi degli artt. 356 e 358 CCI viene nominato curatore il professionista individuato in dispositivo, iscritto nell'albo dei gestori della crisi, nel rispetto di meccanismi di rotazione degli incarichi, in base alle attitudini professionali risultanti dal curriculum e dalle attività in precedenza svolte, adeguati alle caratteristiche della procedura, prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), così provvede:

#### DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

della società TEILE srl (p.iva 01967190768) con sede ad Avellino in via Iannacchini n. 18

#### NOMINA

Giudice Delegato il Dott. PASQUALE RUSSOLILLO

#### NOMINA

Curatore la dott. ssa Stefania Silvestro, C.F. SLV SFN 90H63A509G  
con studio in AVELLINO, VIA CIRCONVALLAZIONE FISSA, 3

CU

il giorno 08/10/2024 alle ore 10,00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 C.C.I., almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori, sentito il debitore;

#### **AVVISA**

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

#### **AVVISA**

il nominato curatore che deve:

- entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- procedere senza indugio alle comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.;
- osservare tutto quanto stabilito dal Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Procura e Tribunale nell'ambito degli affari civili del 21/12/2021;
- entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina far pervenire in cancelleria la propria accettazione;
- dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;

- rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011 (art. 28 l.f. come modificato dal d.lgs. 54/2018), pena la sua immediata sostituzione;
- entro trenta giorni presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore, ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
- eseguire ogni ulteriore adempimento di legge.

#### **AUTORIZZA**

1) il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti.

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice

#### **AUTORIZZA**

il Curatore a procedere a diretto ed immediato inventario dei beni del debitore omettendo le operazioni di apposizione di sigilli per ragioni di urgenza, salvo diverso provvedimento del Giudice Delegato, disponendo che provveda alla redazione del processo verbale delle attività compiute personalmente senza assistenza del cancelliere, nei modi previsti dall'art. 195 C.C.I..



### ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII; in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;

### ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura; in mancanza, provvederà il curatore dandone contestualmente notizia al P.M.

### DISPONE

Che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale entro il giorno successivo al deposito.

Che la cancelleria, entro il giorno successivo al suo deposito, trasmetta la presente sentenza per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, e comunque, laddove l'impresa non sia iscritta attualmente presso il Registro delle Imprese di Avellino, anche presso quest'ultimo Ufficio.

Così deciso in Avellino il 6-6-2024



IL PRESIDENTE

*dott. Gaetano Guglielmo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 12 GIU. 2024

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
*Antonio Festa*